

COMUNE DI DRENCHIA

STATUTO

deliberazione del C.C. n. 21 dd. 01.10.2003.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 (Denominazione e natura giuridica)

1. Il Comune di Drenchia è ente autonomo territoriale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione e delle Leggi fondamentali della Repubblica italiana, ispirando la sua azione ai principi dello sviluppo della persona umana e di uguaglianza degli individui, di recupero, di tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, culturali e delle tradizioni locali.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa, finanziaria, normativa, amministrativa, imposta secondo il principio della sussidiarietà nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2 (Finalità)

1. Il Comune di Drenchia promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità e tutela le caratteristiche storiche e culturali delle tradizioni della tipica parlata locale, che riconosce e valorizza come portato storico della Comunità locale, e promuove gli strumenti di tutela e di diffusione della cultura e delle tradizioni sostenendo le attività delle Associazioni e degli organismi operanti nel settore della cultura locale con specifico riguardo alle forme di collaborazione transfrontaliera con le Regione e la Provincia anche ai fini dell'esercizio delle funzioni a

quest'ultima trasferite per effetto delle leggi regionali;

2. Promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali;
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune:
 - a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione incentivando la più ampia partecipazione singola e associata;
 - b) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Friuli Venezia Giulia provvedendo, per quanto di competenza, alla loro attuazione;
 - c) delega, al fine di raggiungere un miglioramento dei servizi, proprie funzioni al Comprensorio Montano;
 - d) incentiva e partecipa all'istituto dell'Unione dei Comuni delle Valli del Natisone ed in particolare tra i Comuni di San Leonardo, Grimacco, Stregna e Drenchia, con la tempestiva predisposizione dei procedimenti necessari per l'accorpamento dei Servizi. L'Unione dei Comuni avverrà nei termini e con le modalità previste dall'ordinamento regionale;

Art. 3 (Tutela della salute)

1. Il Comune di Drenchia concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze il diritto alla salute;
2. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente;
3. Opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 4 (Tutela del patrimonio naturale)

1.- Il Comune di Drenchia adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, artistico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 5 (Principi europeistici)

1 - Il Comune di Drenchia persegue le finalità ed i principi tendenti alla valorizzazione delle autonomie territoriali nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico - istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi, gemellaggi con altri Enti territoriali.

Art. 6 (Territorio)

1 - Il Comune di Drenchia si estende per 13,28 Kmq.;

2 - Nel territorio comunale sono costituite le seguenti frazioni:

Trusgne, Oznebrida, Cras, Lase, Drenchia Inferiore, Drenchia Superiore, Trinco, Crai, Zuodar, Prapotnizza, Zavart, Obenetto, Paciuch, Peternel, Malinsche, Obranche, San Volfango, Clabuzzaro;

la modifica della denominazione delle frazioni o il loro accorpamento possono essere disposti dalla Giunta Municipale previa consultazione popolare;

3 - Il palazzo civico, sede del Comune è sito nella frazione capoluogo di Cras;

Art. 7 (Segni distintivi)

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso;

2. STEMMA: rappresenta un prato con soprastante una mucca bianca pezzata nera e sullo sfondo vi è posto un albero con frutti rossi, lo sfondo è il cielo

azzurro.

3. GONFALONE: drappo trinciato di giallo e bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Drenchia. Le parti in metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo è inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

TITOLO II - APPARATO ORGANIZZATIVO

Art. 8 (Tipologia)

1. L'apparato organizzativo del Comune é costituito da organi di governo ed organi burocratici.

Art. 9 (Principio di separazione delle competenze)

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 vale il principio della separazione delle competenze tra organi di governo ed organi burocratici (dirigenti o facenti funzione) per cui ai primi spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo, e ai secondi é attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

Art. 10 (Tutela del personale)

1. Il Comune nella salvaguardia dei propri interessi, tutela i propri dipendenti, fornendo loro assistenza in sede processuale e, se facenti funzioni di rappresentanza del Comune, copertura assicurativa (escluso il solo dolo), purché non ci sia conflitto di interessi tra il Comune e i dipendenti stessi, e si tratti di attività prestata per conto del Comune stesso.

Art. 11 (Pubblicità degli atti)

1. Gli atti che necessitano di pubblicazione, sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, sito in luogo idoneo della casa comunale.
2. I casi speciali sono stabiliti e regolamentati a parte.

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

Art. 12 (Tipologia)

1. Organi di governo del Comune sono:
 - a) il Consiglio comunale; b) il Sindaco; c) la Giunta comunale.

Art. 13 (Anzianità e gerarchia)

1. Negli organi collegiali, esclusi i casi espressamente stabiliti da normative competenti, è considerato più anziano il membro che alla sua specifica elezione ha ricevuto il maggior numero di voti e che a parità di voti è maggiore di età;
2. La gerarchia di governo è la seguente: Sindaco, Vicesindaco, altri Assessori consiglieri secondo anzianità.

Art. 14 (Forme di garanzia e di partecipazione della minoranza)

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000 i diritti di garanzia e di partecipazione delle minoranze sono attuati con l'attribuzione alle opposizioni (intendendosi come tali l'insieme delle minoranze, come risultanti dalle elezioni) della presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia.

Art. 15 (Linee programmatiche)

1. Entro il termine di 60 giorni dalla sua avvenuta proclamazione il Sindaco presenta sentita la Giunta, depositandole nell'ufficio di Segreteria, le linee programmatiche relative ai progetti ed alle azioni da realizzare durante il mandato.
2. Del deposito è dato avviso ai Consiglieri comunali i quali possono presentare

emendamenti entro 7 giorni consecutivi dal deposito.

3. Entro i successivi 10 giorni consecutivi, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, convocherà il Consiglio comunale per la discussione degli eventuali emendamenti e per l'approvazione del programma di governo.
4. Con cadenza annuale e comunque entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato con adeguamenti strutturali e/o modifiche le linee programmatiche sulla base di esigenze e delle problematiche che dovessero sorgere in ambito locale.

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16 (Generalità)

1. Il Consiglio comunale é organo collegiale, suoi membri sono i Consiglieri comunali e il Sindaco.
2. Il numero dei consiglieri é stabilito dalla legge.
3. Il Presidente é il Sindaco, in caso di assenza del Sindaco vige il seguente ordine:
 - Vicesindaco, Assessore anziano; il comma vale solo se questi sono consiglieri.
4. Nell'ipotesi di cui all'ultimo punto del comma precedente vige il seguente ordine:
 - consigliere più anziano.
5. Segretario é il Segretario comunale o il Vicesegretario, se esistente; in caso di impedimento del Segretario comunale e del Vicesegretario funge da segretario un consigliere, nominato ad hoc dal Presidente.

6. Atto formale é la deliberazione.

Art. 17 (Principi del funzionamento)

1. Il funzionamento del Consigli comunale é stabilito con regolamento nell'osservanza dei principi di democrazia e di libero confronto di idee dei Consiglieri.

Art. 18 (Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, la materia é disciplinata con regolamento.

Art. 19 (Decadenza dei Consiglieri)

1. Il mancato intervento alle sedute del Consiglio comunale per 5 volte consecutive senza giustificato motivo é causa di decadenza dalla carica di Consigliere.

2. La decadenza é sanzionata con deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

3. La procedura é la seguente:

- ~ a) il Sindaco accerta l'assenza anche su sollecitazione dei Consiglieri;
- ~ b) il Sindaco notifica per iscritto al Consigliere l'avvio del procedimento con la richiesta delle giustificazioni entro congruo termine, non inferiore a 20 giorni dalla data di ricevimento;
- ~ c) il Consigliere ha facoltà di giustificarsi;
- ~ d) il Sindaco presenta la documentazione al Consiglio comunale nell'immediata prossima seduta sotto forma di punto dell'ordine del giorno;
- ~ e) il Consiglio comunale delibera.

4. Sono considerati giustificati motivi in particolare le malattie, i problemi

indilazionabili e le autorizzazioni del Sindaco.

Art. 20 (Competenze)

1. Le competenze del Consiglio sono stabilite dalla legge.

Art. 21 (Interrogazioni e istanze di sindacato ispettivo, commissioni di indagine)

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 43 del D. Lgs. 267/2000 le modalità della presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo e delle relative risposte sono le seguenti:

- a) l'interessato presenta l'interrogazione o l'istanza;
- b) il Sindaco risponde per iscritto entro trenta giorni dalla data di protocollo;
- c) nell'inerzia del Sindaco, l'interessato ha diritto a ricorrere al Consiglio comunale, nella prima seduta utile, che deciderà ad hoc prima di deliberare sui punti dell'ordine del giorno.

Art. 22 (Ratifica di deliberazioni giuntali)

1. Il Consiglio, se nega la ratifica di deliberazioni giuntali di propria competenza o riscontra la decadenza delle stesse per decorrenza dei termini, adotta i provvedimenti necessari per la salvaguardia delle situazioni giuridiche, sorte a seguito di detti atti.

SINDACO

Art. 23 (Generalità)

1. Il Sindaco é organo individuale, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Art. 24 (Competenze)

1. Le competenze del Sindaco sono stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Per quanto concerne la legge, le competenze sono stabilite in particolare

nell'articolo 50 (funzioni comunali) e nell'articolo 54 (funzioni statali) del D. Lgs. 267/2000.

3. Per quanto concerne l'articolo 50 del D. Lgs. 267/2000, sinteticamente il Sindaco:

- ~ a) é l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune;
- ~ b) rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti;
- ~ c) esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali e, attribuite o delegate al Comune; esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; in particolare, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale;
- ~ d) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- ~ e) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- ~ f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

4. Per quanto concerne lo statuto, oltre a quanto eventualmente stabilito in altre parti, competenze del Sindaco sono:

- ~ a) poteri di iniziativa, di indirizzo, di controllo, di indagine e di verifica in relazione all'attività politica ed amministrativa del Comune e dei suoi organi

esecutivi (Assessori, Segretario Comunale, Direttore generale, se nominato, e dirigenti o facenti funzioni degli uffici e dei servizi);

- . b) poteri di iniziativa e di indirizzo in relazione all'attività gestionale, anche con lo smistamento agli uffici competenti degli atti ricevuti dall'ufficio protocollo, quando tale attività non é obbligata per legge, statuto, regolamento o provvedimento specifico;
- . c) stabilire gli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio e della Giunta;
- . d) ricevere le proposte da trattare nelle sedute del Consiglio e della Giunta, ed ogni tipo di richiesta dai soggetti competenti a fare tanto;
- . e) poteri di polizia generale nelle adunanze da lui presiedute;
- . f) poteri di polizia comunale;
- . g) decidere sull'esclusione dal diritto di accesso ai documenti nei casi dubbi;
- . h) compiere gli atti conservativi dei diritti del Comune;

Art. 25 (Ufficiale di governo)

1. Quando il sindaco agisce in qualità di ufficiale di governo, non vale il principio della distinzione dei poteri di cui al comma 1 dell'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 26 (Delega assessorile)

1. E' ammessa la delega assessorile da parte del Sindaco in tutte le materie di sua competenza.

GIUNTA COMUNALE

Art. 27 (Generalità)

1. La Giunta comunale é organo collegiale, suoi membri sono il Sindaco e gli Assessori comunali.
2. Il numero degli assessori é stabilito in un massimo di quattro, l'esatta

quantificazione entro tale limite é stabilita dal Sindaco.

3. Presidente é il Sindaco.
4. Segretario è il Segretario comunale o il Vicesegretario se esistente, in caso di impedimento del Segretario comunale o del Vicesegretario funge da segretario un assessore nominato ad hoc dal Presidente.
5. Atto formale é la deliberazione.
6. E' prevista la possibilità di assessori non Consiglieri.
7. La gerarchia degli Assessori é stabilita dal Sindaco.
8. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità e candidabilità alla carica di Consigliere comunale, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta.

Art. 28 (Competenze)

1. Le competenze della Giunta comunale sono stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
2. Per quanto concerne la legge, le competenze sono stabilite in particolare nell'articolo 48 del D. Lgs. 267/2000 e cioè, sinteticamente la Giunta:
 - ~ a) collabora con il Sindaco;
 - ~ b) compie gli atti di amministrazione, non riservati ad altri organi dalla legge e dallo statuto (competenza residuale);
 - ~ c) svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale;
 - ~ d) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

3. Per quanto concerne lo statuto, oltre a quanto eventualmente stabilito in altre parti, competenze della Giunta sono:
- ~ a) poteri di iniziativa e di indirizzo in relazione all'attività gestionale;
 - ~ b) adottare il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed i piani delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.);
 - ~ c) approvare i progetti delle opere pubbliche e i capitolati speciali d'appalto delle forniture e dei servizi;
 - ~ d) nominare i trattatisti d'opera ed in particolare i progettisti;
 - ~ e) approvare le tariffe dei tributi e i canoni dei servizi a seguito dei regolamenti adottati dal Consiglio comunale;
 - ~ f) decidere nei casi di conflitti di competenza tra i dirigenti o facenti funzione;
 - ~ g) gestire la materia inerente a liti, instaurazione e resistenza in giudizio, arbitraggi e risarcimenti, autorizzando di volta in volta il dirigente del servizio a rappresentare il Comune in giudizio;
 - ~ h) gestire la materia inerente ai referendum comunali;
 - ~ i) decidere sull'assunzione di personale;
 - ~ l) quelle, quando vi è ragionevole dubbio d'attribuzione di competenza tra Giunta ed altri.

Art. 29 (Funzionamento)

1. La Giunta comunale é convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Nel caso di suo impedimento o assenza a tali funzioni assolve il Vicesindaco.
3. Le modalità di svolgimento dei lavori della Giunta sono definite dallo stesso organo collegialmente, non sono pubbliche e si tengono presso la sede comunale. Alle sedute possono partecipare prima della votazione soggetti

estranei invitati dal Sindaco a fine di collaborazione.

4. Le deliberazioni sono effettuate validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

COMMISSIONI COMUNALI

Art. 30 (Generalità)

1. Il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite con criterio proporzionale.
2. Il Sindaco, se non componente, ha diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto.
3. La presidenza delle Commissioni, aventi funzioni di controllo e di garanzia, é attribuita alle opposizioni.

TITOLO IV - ORGANI BUROCRATICI

Art. 31 (Tipologia)

1. Organi burocratici del Comune sono:
 - a) il Segretario comunale;
 - b) il Direttore generale, se nominato;
 - c) i dirigenti o facenti funzioni di dirigente ai sensi del comma 2 dell'articolo 109 del D. Lgs. 267/2000;
 - d) posizioni organizzative.

Art. 32 (Competenze generali)

1. Le competenze degli organi burocratici sono stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato dalla Giunta comunale nel rispetto dei criteri generali , stabiliti dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 33 (Competenze dei facenti funzioni di dirigente)

1. I facenti funzioni di dirigente hanno le stesse competenze stabilite dalle normative vigenti per i dirigenti.

Art. 34 (Competenze del Segretario comunale, facente funzioni dirigente)

1. Il Comune ha un proprio Segretario comunale titolare che svolge le funzioni di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 267/2000.
2. Se al Segretario comunale sono conferite funzioni di dirigente, egli ha le stesse competenze dei dirigenti e facenti funzioni di dirigente, nell'ambito dell'area di competenza.
3. Nel caso di rogito in materia ricadente nell'area di competenza del Segretario comunale, il Segretario può fungere da rogante e allora da stipulante funge un qualsiasi altro dirigente o facente funzione di altra area, indicato ad hoc dal Sindaco.
4. Il Segretario comunale esercita, nell'ambito del principio di separazione tra funzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività gestionale del Comune, in base agli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta e delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente;
5. Il Segretario comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assume la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi;
6. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente esercita la attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato;
7. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni degli organi collegiali assicurando il proprio apporto propositivo e consultivo e curandone altresì la

verbalizzazione;

8. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale;
9. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
10. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva;
11. Nell'ambito delle proprie competenze provvede autonomamente.

APPARATO BUROCRATICO

Art. 35 (Tipologia)

1. L'apparato burocratico é costituito da uffici e servizi che possono essere riuniti in aree funzionali.
2. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi é disciplinato con regolamento.

Art. 36 (Responsabilità)

1. Ogni area funzionale, ufficio e servizio ha il proprio responsabile burocratico.
2. I soggetti di cui al comma 1, hanno in particolare la responsabilità della conservazione degli atti di rispettiva competenza.

Art. 37 (Principi organizzativi)

1. In tutta l'organizzazione valgono, se compatibili, i principi della mobilità del personale e della sua partecipazione alla determinazione delle metodologie di esercizio.

Art. 38 (Quantità del personale)

1. La quantità del personale é stabilita autonomamente dal Comune in

conformità con le normative vigenti e con le esigenze.

Art. 39 (Contratto d'opera)

1. E' prevista la possibilità del contratto d'opera, ai sensi del codice civile, per obiettivi determinati con personale professionistico e non.
2. Competente all'incarico é la Giunta comunale.

Art. 40 (Conferimento di incarichi ai dipendenti)

1. Ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. 29/1993 possono essere conferiti ai propri dipendenti incarichi retribuiti ad hoc, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio.

TITOLO V - SERVIZI

Art. 41 (Generalità)

1. Ogni servizio può essere attivato solo se é assicurata la coperture finanziaria della spesa.
2. Nessun Ente estraneo può attribuire al Comune, in qualsivoglia modo, l'onere di attivare servizi, se non é assicurata la copertura finanziaria della spesa.
3. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce convenzioni e forme di collaborazione con altri Comuni e Province, al fine di coordinare ed organizzare servizi e funzioni in modo razionale, economicamente vantaggioso ed omogeneo in rapporto all'intera zona ricompresa dalle Valli del Natisone;
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di interesse comune, dell'individuazione di nuove attività, dell'esecuzione di programmi speciali, dell'esecuzione e della gestione di opere pubbliche, il Comune di Drenchia si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge

attraverso accordi di programma ed intese di collaborazione.

5. Il Comune di Drenchia promuove l'accorpamento dei Servizi con i Comuni di San Leonardo, Grimacco, Stregna, presupposto fondamentale per l'istituzione dell'Unione dei Comuni come previsto dall'ordinamento regionale.

TITOLO IV - AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

Art. 42 (Servizi pubblici)

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici relativi alle funzioni ed ai compiti di sua pertinenza. Essi hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

Art. 43 (Azienda speciale)

1. L'azienda è Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore. Il presidente e il Consiglio di amministrazione la cui composizione è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati e possono essere revocati, con atto motivato, dal Sindaco che tiene conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale ed assicura la presenza di entrambi i sessi nel Consiglio di amministrazione.

Art. 44 (Ordinamento e funzionamento delle Istituzioni)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il Sindaco nomina e può revocare il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, con atto motivato, che tiene conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale ed assicura la presenza di entrambi i sessi nel Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione e gestione dell'Istituzione. È nominato a seguito di pubblico concorso.
4. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
5. Il revisore del conto dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.
6. La costituzione delle Istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

FORME ASSOCIATIVE**Art. 45** (Generalità)

1. Ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 267/2000, per quanto concerne gli accordi di programma, il Comune dà priorità agli accordi con la Comunità Montana delle "Valli del Natisone", o altro Ente che ne subentrerà concertando propri obiettivi con quelli della programmazione

socioeconomica della medesima.

2. Il Comune aderisce alle costituenti Unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 36 della L.R. 13.09.1999 n. 25.

CONTROLLO INTERNO

Art. 46 (Generalità)

1. Il controllo interno é effettuato dagli organi comunali preposti ed in particolare per gli aspetti contabili dal revisore dei conti.
2. Lo stato giuridico e le competenze del revisore dei conti sono stabilite dalla legge e i suoi rapporti con il Comune sono definiti dal disciplinare d'incarico.

TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 47 (Commissione per la funzionalità)

1. Ai fini della funzionalità degli istituti di partecipazione può essere istituita una commissione consiliare la cui composizione e tutto quanto non stabilito dallo Statuto in relazione agli istituti di partecipazione sono stabiliti con regolamento proprio.

Art. 48 (Associazioni)

1. Ai fini della valorizzazione delle libere forme associative e della promozione di organismi di partecipazione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale potrà istituirsi un organismo rappresentativo di tutte le associazioni operanti nel Comune.
2. Tale organismo, denominato Assemblea delle Associazioni, ha poteri consultivi e propositivi, comunque non vincolanti, nei confronti dell'Amministrazione comunale la quale, però, in caso di non osservanza deve congruamente motivare.

3. Le norme per il riconoscimento delle associazioni e per il funzionamento dell'Assemblea saranno stabilite da un proprio regolamento.
4. Il Comune riconosce primariamente all'Associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione dell'attività turistica del comune. Allo scopo di favorire la promozione dell'attività della Pro Loco il Comune potrà concedere sovvenzioni o contributi.
5. Il Comune promuove la partecipazione alla vita locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, riconoscendo parità di diritti e di manifestazione di pensiero, di associazione, ammettendo i singoli e le loro associazioni agli stessi benefici che possono godere i cittadini italiani e le loro associazioni.

Art. 49 (Consultazione della popolazione)

1. Al fine della consultazione della popolazione da parte dell'Amministrazione comunale sono possibili forme di carattere generale, come i referendum, relativi all'intera popolazione, e forme di carattere specifico, relative a particolari categorie della popolazione stessa.
2. Le decisioni, comunque prese, non sono vincolanti nei confronti dell'Amministrazione comunale la quale, però, in caso di non osservanza deve congruamente motivare.
3. Le norme attinenti a tanto saranno stabilite da un proprio regolamento.

Art. 50 (Tutela degli interessi della popolazione)

1. I cittadini e le organizzazioni di cui agli articoli precedenti possono inviare al Sindaco del Comune di Drenchia istanze, petizioni e proposte su tutte le attività amministrative esercitate dall'Ente;

2. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere esaminate entro 30 giorni dalla data di protocollo risultante dal registro di cui al comma precedente, dalla Giunta Comunale che, ritenendolo opportuno può trasferirne l'esame al Consiglio Comunale.

Art. 51 (Referendum consultivo)

1. E' previsto il referendum consultivo ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 267/2000; affinché il referendum sia ammissibile, deve essere richiesto da almeno il sessanta per cento degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta o da almeno i due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Non é ammesso referendum per le seguenti materie:

- ~ a) tributi, tariffe, contribuzioni e bilanci;
- ~ b) espropriazioni per pubblica utilità;
- ~ c) nomine e designazioni di cui alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000.

3. La proposta di referendum é diretta alla Giunta comunale.

4. La Giunta trasmette la proposta ad una commissione di esperti in materia appositamente nominata dallo stesso organo che vaglia la proposta entro 60 giorni, stabilisce la sua ammissibilità e quindi o la rigetta o la trasmette al Consiglio comunale, per un parere definitivo.

5. Il risultato del referendum non é comunque vincolante nei confronti dell'Amministrazione comunale la quale, però, in caso di non osservanza deve congruamente motivare; ogni decisione in merito è comunque presa entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato.

6. Le norme attinenti a tanto saranno stabilite da un proprio regolamento.

7. I referendum sono possibili comunque e solo se esiste la copertura finanziaria della spesa ad essi relativa.

DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Art. 52 (Generalità)

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici.
2. Apposito regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione ed il rilascio di copie e documenti con pagamento dei soli costi.
3. Il Comune, ai sensi della L. 27 luglio 2000 n. 212, assicura l'accesso a tutte le strutture ed ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.

TITOLO VIII - BENI, CONTABILITÀ E CONTRATTI

Art. 53 (Generalità)

1. Tutto quanto di competenza comunale in relazione al titolo è stabilito con regolamento.

TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 54 (Aggiornamento)

1. Il sopravvenire di nuove normative superiori comporta automaticamente il prevalere di tali normative sulle presenti.
2. Il Consiglio comunale aggiorna lo statuto nel più breve tempo possibile.
3. In attesa degli aggiornamenti dei regolamenti, valgono le disposizioni non in contrasto con le presenti.

Art. 55 (Entrata in vigore)

1. Lo statuto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del D.Lgs. 267/2000, entra in

vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune dopo l'esecutività della deliberazione di adozione.